



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

ORIGINALE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Numero 89 del 28/08/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PRESENZA DI CANI DEI DIPENDENTI NEL LUOGO DI LAVORO

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventotto** del mese di **Agosto** alle ore **16:30** in Arese, presso la sala delle adunanze (art. 4, comma 5, del Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale), in seguito a convocazione, si e' riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Funzione	Presente
NUVOLI LUCA	SINDACO	SI
AGGUGINI MAURO	VICESINDACO	SI
SCUPOLA DENISE	ASSESSORA	SI
CROCETTA RAFFAELLA	ASSESSORA	SI
PANDOLFI PAOLA	ASSESSORA	SI
SPADARO MARTINA	ASSESSORA	SI

Totale Presenti 6 **Totale Assenti 0**

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il **Dott. Carlo Maria Ceriani**,
SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
Presiede il **Dott. Luca Nuvoli**, in qualità di SINDACO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che la presente deliberazione è stata assunta ai sensi dell'art. 4, comma 3, del vigente Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale.

Risultano presenti trovandosi presso la Sede comunale il Sindaco, le Assessore: Scupola Denise - Crocetta Raffaella - Pandolfi Paola ed il Segretario Generale Supplente nonché in audio-videoconferenza ma trovandosi in luogo diverso dalla Sede comunale il Vicesindaco Aggugini Mauro e l'Assessora Spadaro Martina.

Dato atto che sono stati effettuati i richiami al vigente Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale in tema di segretezza e che tutti i Componenti si sono impegnati in tal senso.

Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 168 del 22/08/2025 avente ad oggetto: ***“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PRESENZA DI CANI DEI DIPENDENTI NEL LUOGO DI LAVORO.”***

Visti gli allegati pareri favorevoli formulati ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dai Responsabili dei servizi interessati.

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano, come constatato da tutti i Partecipanti ed annotato dal Segretario Generale Supplente

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione richiamata in premessa, che qui si intende integralmente riprodotta e trascritta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott. Luca Nuvoli
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

SUPPLENTE
Dott. Carlo Maria Ceriani
(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ARESE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)
20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

SETTORE 1

SERVIZIO RISORSE UMANE

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 22/08/2025 avente per oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PRESENZA DI CANI DEI DIPENDENTI NEL LUOGO DI LAVORO

Proponente: SPADARO MARTINA - ASSESSORA

Proposta alla Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PRESENZA DI CANI DEI DIPENDENTI NEL LUOGO DI LAVORO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Premesso che:

- sono state avanzate informalmente richieste da parte di alcuni dipendenti comunali volte a sondare la possibilità di portare il proprio cane in ufficio in ossequio a quanto già sperimentato in molteplici realtà, tanto pubbliche, quanto private, sia in Italia che all'estero;
-
- molteplici studi e ricerche hanno dimostrato gli effettivi vantaggi della presenza di animali di compagnia tanto in favore dei proprietari, quanto anche al clima generale dell'ambiente lavorativo. In particolare i cani sul posto di lavoro permettono di aumentare la produttività, migliorano l'umore, favoriscono i legami fra i colleghi e in ultima analisi quindi a creare un ambiente lavorativo più confortevole e “vivibile”;
- la presenza dei propri cani consente al proprietario degli stessi anche di poter meglio conciliare e organizzare la propria vita lavorativa con le necessità extra lavorative;

Dato parimenti atto che, a fronte dei benefici più sopra acclarati, si rende comunque ovviamente necessario tutelare nella maggior e miglior misura possibile il comfort ambientale e la tutela dei colleghi allergici o sensibili o timorosi nei confronti dei predetti animali da compagnia;

Dato atto che ad oggi non sussiste alcun esplicito od implicito divieto normativo a che i cani dei dipendenti comunali possano soggiornare in modo costante negli uffici comunali al seguito dei propri proprietari e che l'unica norma di riferimento ad oggi esistente è il D.P.R. 8.2.1954, n. 320 “Regolamento di polizia veterinaria” che nulla disciplina nello specifico ambito, fornendo prescrizioni solamente “per i cani condotti “nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico” e “nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto”;

Ritenuto pertanto, al fine di consentire la fruibilità degli spazi comunali ai cani di proprietà dei dipendenti comunali che ne facciano richiesta, dotarsi di idoneo regolamento per la gestione di tale fattispecie che definisca regole chiare, responsabilità e modalità operative per la presenza dei suddetti animali negli spazi comuni e negli uffici;

Visto, a tal fine, la bozza di *“Regolamento per la presenza di cani dei dipendenti nel luogo di lavoro”* a tal fine predisposto dal Servizio Risorse Umane che consta di n. 13 articoli e di n. 1 modulo allegato denominato “Richiesta di autorizzazione all'accesso di un cane presso il luogo di lavoro” e ritenutolo meritevole di approvazione;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la bozza di “Regolamento per la presenza di cani dei dipendenti nel luogo di lavoro” che consta di n. 13 articoli e di n. 1 modulo allegato denominato “Richiesta di autorizzazione all’accesso di un cane presso il luogo di lavoro”;
- 3) di dare atto che il predetto Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo on line, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del vigente Statuto comunale.



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 22/08/2025 avente per oggetto:

PARERI ESPRESI AI SENSI DELL'ART. 49 del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000

In merito alla deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PRESENZA DI CANI DEI DIPENDENTI NEL LUOGO DI LAVORO

SETTORE 1

REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere Favorevole

Eventuali motivazioni:

Arese li, 27/08/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
CARLO MARIA CERIANI
(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 22/08/2025 avente per oggetto:

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000

In merito alla deliberazione avente per oggetto:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PRESENZA DI CANI DEI
DIPENDENTI NEL LUOGO DI LAVORO**

SETTORE 3

REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere Favorevole

Eventuali motivazioni: SI PRECISA CHE IL PRESENTE PARERE E' ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 IN SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3, ASSENTE DAL SERVIZIO

Arese li, 27/08/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
CARLO MARIA CERIANI
(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

Deliberazione della Giunta Comunale

Numero 89 del 28/08/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PRESENZA DI CANI
DEI DIPENDENTI NEL LUOGO DI LAVORO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE / ESECUTIVITA'

Il presente è stato pubblicato all'Albo on line dal 04/09/2025 al 19/09/2025, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 – 1° comma del T.U. – D.Lgs. n. 267/2000, previa contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.U. – D.Lgs. n. 267/2000.

Arese, 22/09/2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Rosella Paganini

(sottoscritto digitalmente)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO DI UN CANE PRESSO IL LUOGO DI LAVORO

Il/La sottoscritto/a _____
dipendente di questa Amministrazione in qualità di _____
Servizio _____ Area _____,
in qualità di Conduttore,

CHIEDE

di poter far accedere e detenere presso il proprio luogo di lavoro il cane:

Nome Razza

Sesso _____ Età (anni) _____

Taglia _____

iscritto all'Anagrafe Animali d'Affezione della Regione Lombardia: si no

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieri e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e dal Codice Penale (articoli 482, 483, 489, 495 e 496), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base a una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

DICHIARA

- di aver letto e di accettare integralmente quanto contenuto nel “Regolamento per la presenza di cani dei dipendenti nel luogo di lavoro”;
 - che il proprio animale è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del suddetto Regolamento;
 - di assumersi ogni responsabilità civile e penale in merito agli eventuali danni a persone ed a cose derivanti dall’accesso e dalla presenza dell’animale nel luogo di lavoro;
 - che il proprio animale è in possesso della seguente polizza di Responsabilità Civile per danni contro Terzi: _____ - massimale assicurato € _____;
 - di manlevare l’Amministrazione da qualunque responsabilità connessa alla presenza del proprio animale nel luogo di lavoro;
 - di consentire il trattamento dei dati personali per le finalità strettamente connesse alla gestione del presente procedimento, ai sensi del REG. UE 2016/679.

Arese, / /

Il Dipendente

Il Responsabile Settore

REGOLAMENTO PER LA PRESENZA DI CANI DEI DIPENDENTI NEL LUOGO DI LAVORO

CITTÀ DI ARESE
CITTÀ METROPOLITANA
DI MILANO





Sommario

Art. 1 - Oggetto e finalità	3
Art. 2 - Requisiti dell'animale	3
Art. 3 - I luoghi di lavoro	3
Art. 4 - Criteri generali di gestione	4
Art. 5 - Criteri particolari di gestione.....	4
Art. 6 - Uscite per esigenze fisiologiche.....	4
Art. 7 - Richiesta e rilascio dell'autorizzazione	4
Art. 8 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione	5
Art. 9 - Controlli	5
Art. 10 - Esclusioni	5
Art. 11 - Entrata in vigore	5
Art. 12 - Norme transitorie e finali.....	5
Art. 13 - Allegati	5

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente documento disciplina, in via sperimentale, le modalità d'accesso e di gestione dei cani dei dipendenti (di seguito anche "Conduttore") del Comune di Arese all'interno del luogo di lavoro al fine di promuovere, anche attraverso la presenza di animali da compagnia, un benessere organizzativo diffuso che consenta ai lavoratori di operare in un clima aziendale sereno e stimolante.

Il presente documento, inoltre, si pone l'obiettivo di regolamentare la convivenza tra esseri umani ed animali in un'ottica di massima tutela per quest'ultimi.

ART. 2 - REQUISITI DELL'ANIMALE

Ogni dipendente del Comune di Arese può richiedere l'autorizzazione alla E.Q. di pertinenza ad accedere al luogo di lavoro con il proprio cane.

I cani devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente iscritti all'Anagrafe degli Animali d'Affezione regionale (ANANAF);
- b) essere dotati di un libretto sanitario;
- c) essere sottoposti a regolari controlli veterinari;
- d) essere in regola con le necessarie profilassi vaccinali ed eseguire sistematici trattamenti antiparassitari;
- e) essere puliti e spazzolati;
- f) essere assicurato con adeguata polizza di Responsabilità Civile per danni contro Terzi;
- g) non essere oggetto di una Ordinanza dell'Autorità competente che li qualifichi come "animali pericolosi".

In ogni caso non sono ammessi i cani:

- a) se di sesso femminile, nel periodo di estro o in gravidanza;
- b) non in possesso di pieno controllo sfinterico;
- c) malati o che presentino manifestazioni gastroenteriche in atto (vomito-diarrea).

ART. 3 - I LUOGHI DI LAVORO

I cani sono ammessi nei luoghi di lavoro:

- a) ove non sono rese prestazioni d'ufficio con contatto diretto con il pubblico, o le stesse sono rese in modo saltuario;
- b) occupati da un solo lavoratore ovvero ufficio singolo;
- c) condivisi da più lavoratori ovvero ufficio multiplo, previo consenso formale di tutti coloro che lo occupano stabilmente.

Nel caso di richieste da parte di più dipendenti operanti in ufficio multiplo, la Posizione Organizzativa (E.Q.) competente rilascia le autorizzazioni previa valutazione della presenza di adeguate condizioni organizzative in grado di garantire l'efficace erogazione delle prestazioni lavorative e la contemporanea tutela del benessere dell'animale. Eventuali accordi di rotazione nella presenza dei diversi animali saranno tenuti dalla E.Q. in debita considerazione.

I cani, in particolare, non sono ammessi:

- a) ove vengono rese prestazioni d'ufficio con contatto diretto e continuativo col pubblico (es. sportello);
- b) nei locali adibiti a mensa. Il Conduttore deve:
 - a) individuare e concordare con la propria E.Q. lo spazio destinato all'animale, in modo tale da non disturbare le attività lavorative, nonché le modalità d'accesso;
 - b) dedicare particolare attenzione nei contatti/rapporti con gli altri colleghi che possono manifestare eventuali problemi legati alla convivenza con l'animale;
 - c) evitare che la presenza dell'animale comporti costi aggiuntivi per l'Amministrazione, con particolare riguardo alla pulizia del luogo di stabulazione del medesimo.

ART. 4 - CRITERI GENERALI DI GESTIONE

Il lavoratore deve:

- a) essere in grado di gestire l'animale, di cui è responsabile civilmente e penalmente;
- b) manlevare l'Amministrazione da qualunque responsabilità;
- c) condurre e mantenere l'animale mediante guinzaglio nelle parti comuni, e negli uffici multipli qualora richiesto, per tutta la durata della sua presenza nel luogo di lavoro, e in ogni caso porre in essere ogni precauzione per evitare l'allontanamento del proprio animale dalla postazione a lui assegnata.

Il Conduttore non può portare sul luogo di lavoro un cane che abbaia con frequenza o che, comunque, disturbi l'attività dell'ufficio.

ART. 5 - CRITERI PARTICOLARI DI GESTIONE

Il Conduttore deve:

- essere munito di:
 - a) guinzaglio, di lunghezza massima di 1,5 metri;
 - b) museruola;
 - c) ciotole per l'acqua e per il cibo, secondo le esigenze dell'animale;
 - d) attrezzatura idonea per la raccolta delle eventuali deiezioni o del pelo;
 - e) attrezzatura per la pulizia dello spazio occupato dal cane e di eventuali altre aree "sporcate", ivi compresi eventuali teli assorbenti monouso per possibili emergenze.
- mostrare l'autorizzazione e la documentazione di cui all'art. 2 in caso di controlli;
- far soggiornare il cane nel luogo individuato e, possibilmente, creare un ambiente all'interno del quale possa muoversi liberamente.

All'ingresso dell'ufficio dovrà essere esposto, a cura del dipendente, in modo evidente un cartello che indichi la presenza dell'animale.

ART. 6 - USCITE PER ESIGENZE FISIOLOGICHE

L'animale deve essere messo nelle condizioni di soddisfare le proprie esigenze fisiologiche. A tal fine deve poter uscire dal luogo di ricovero a lui destinato e recarsi in luogo aperto almeno 2 volte al giorno nell'arco della permanenza nel luogo di lavoro.

Al riguardo, il dipendente si recherà al luogo di lavoro dopo aver già fatto fare all'animale una "prima passeggiata".

Fatti salvi casi eccezionali di forza maggiore, le uscite non devono interferire con le esigenze di lavoro.

Il tempo dedicato al cane per questa o qualunque altra necessità di accudimento, ordinaria e straordinaria, non è considerato tempo di lavoro e dovrà essere recuperato (timbrature di uscita e rientro).

ART. 7 - RICHIESTA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

La richiesta deve essere presentata alla E.Q. dell'area di appartenenza, utilizzando l'apposita modulistica per il rilascio della relativa autorizzazione (Allegato A).

Tale autorizzazione è a discrezione della E.Q. stessa.

La E.Q., ove ne ricorrono le condizioni e salvo necessità di approfondimento, provvede al rilascio dell'autorizzazione entro un massimo di 30 giorni lavorativi.

Il Segretario Generale e le E.Q. che intendono richiedere il permesso di accesso del proprio cane sul luogo di lavoro dovranno essere autorizzati dal Sindaco.

ART. 8 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La E.Q. competente può sospendere l'accesso dell'animale al luogo di lavoro e, a suo insindacabile giudizio, può revocare il permesso di accesso precedentemente rilasciato, per:

- a) violazione del presente Regolamento da parte del Conduttore dell'animale;
- b) motivi sanitari o di sicurezza;
- c) incompatibilità dell'animale con il luogo di lavoro (es. in caso di abbaiare ripetuto e prolungato, aggressività nei confronti di altro personale, ecc.) o con l'attività lavorativa svolta dal proprio Conduttore;
- d) ogni altro motivo ritenuto ostativo all'accesso e alla permanenza dell'animale presso la sede e/o il luogo di lavoro.

ART. 9 - CONTROLLI

I controlli volti a garantire il rispetto di quanto contenuto nel presente Regolamento, anche al fine di tutelare il benessere dell'animale, sono effettuati dalla E.Q. competente, o suo delegato.

Il Conduttore è tenuto a mostrare la documentazione specificata all'art. 2 del presente Regolamento ed eventualmente a fornire una copia della documentazione, se richiesto.

ART. 10 - ESCLUSIONI

Il presente Regolamento non si applica ai cani guida per non vedenti, ai cani da assistenza per disabili, ai cani da allerta (diabete, epilessia, ecc.), se in accompagnamento alla persona fruitrice. In tali casi è sufficiente comunicare alla propria E.Q. la necessità di accesso.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo on line, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del vigente Statuto comunale.

.

ART. 12 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non specificatamente previsto si fa espresso richiamo alle norme vigenti.

Qualora il presente Regolamento configgesse con altre norme già approvate dall'Ente si applica il principio di specialità, considerando prevalente la norma di dettaglio su quella generale salvo che sia altrimenti stabilito.

ART. 13 - ALLEGATI

È parte integrante e sostanziale del presente Regolamento il modulo allegato A "Richiesta di autorizzazione all'accesso di un cane presso il luogo di lavoro".